




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 4 maggio 2022



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011

D'iniziativa dei Consiglieri:

MARCO NICCOLAI *Marco Niccoli*
 VINCENZO CECCARELLI *Vincenzo Ceccarelli*
 DONATELLA SPADI *Donatella Spadi*
 CRISTIANO BENUCCI *Cristiano Benucci*
 ILARIA BUGETTA *Iliara Bugetta*
 MASSIMILIANO PESCHI *Massimiliano Peschi*
 MARIO PUPPA *Mario Puppa*
 ELENA BOSIGNO *Elena Bosigno*
 ANNA PARIS *Anna Paris*
 VALENTINA MERLINI *Valentina Merlini*
 ANDREA PIERONI *Andrea Pieroni*
 LUCIA DE ROBERTIS *Lucia De Robertis*

Proposta di legge regionale

Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Patto per le aree interne. Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 68/2011

Art. 2 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea 2021-2027, tutela le aree interne promuovendo interventi finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico mediante l'adozione di misure volte al riequilibrio tra i territori più marginali e le aree centrali;

2. In quest'ottica, al fine di perseguire obiettivi individuati come prioritari e strategici per tali territori, si ritiene opportuno introdurre all'interno della normativa regionale sulle autonomie locali, in analogia a quanto già previsto per i territori montani, uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi destinati a tali aree;

Approva la presente legge

Art. 1

Patto per le aree interne. Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

“Art. 88 bis
Patto per le aree interne

1. Per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati alle aree interne, la Giunta regionale può promuovere, nei casi previsti annualmente dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di patti per le aree interne.
2. Il patto per le aree interne è uno strumento negoziale ad adesione volontaria e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per tali territori. Esso, fatto salvo quanto disposto al comma 5 per le isole, è stipulato tra la Giunta regionale e le unioni di comuni costituite da comuni ricompresi nella mappatura aree interne del ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027.
3. I soggetti che sottoscrivono il patto per le aree interne assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.
4. L'iniziativa per la sottoscrizione di un patto per le aree interne è dell'unione di comuni interessata.
5. Il patto per le aree interne può altresì essere stipulato tra la Regione e i comuni ricompresi nella mappatura aree interne facenti parte di isole. Nel caso in cui l'isola risulti suddivisa in più comuni il patto deve essere stipulato tra la Regione e tutti i comuni facenti parte della stessa.
6. L'iniziativa per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 5 è del comune interessato o, in caso di più comuni, di quello avente maggiore dimensione demografica.
7. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per le aree interne è definita con deliberazione della Giunta medesima.”

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea 2021-2027 (DGRT 199/2022), tutela le aree interne promuovendo interventi di riqualificazione del tessuto sociale ed economico finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico mediante l'adozione di misure volte a ripristinare un equilibrio tra i territori più marginali e le aree centrali.

In particolare, ai fini dello sviluppo di questi territori e nell'ottica di garantire alle comunità locali opportunità di crescita che consentano alle stesse di mantenere una popolazione adeguata, l'insediamento di nuove attività economiche e la creazione di occupazione è strettamente correlata al potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), che ne rappresenta una precondizione assoluta e necessaria.

In tale prospettiva, con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla legge l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), introducendo uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi destinati a tali aree.

Nel dettaglio l'articolo 1 prevede che la Giunta regionale, nei casi previsti annualmente dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, possa promuovere la stipula di patti finalizzati al coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati alle aree interne. Si tratta nello specifico di strumenti negoziali ad adesione volontaria, contenenti gli interventi considerati come prioritari e strategici per tali territori, stipulati tra la Giunta regionale e le unioni di comuni costituite da comuni ricompresi nella mappatura aree interne del ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027. Il patto può altresì essere stipulato tra la Regione e i comuni ricompresi nella mappatura aree interne facenti parte di isole. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per le aree interne è definita con deliberazione della Giunta medesima.

Con l'articolo 2 infine si introduce la clausola di neutralità finanziaria attestante l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Soggetto proponente: Primo firmatario: Marco Niccolai

Copertura finanziaria: La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta, anch'essa senza oneri aggiuntivi né di personale né strutturali.

Tipologia della proposta di legge

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea 2021-2027, tutela le aree interne promuovendo interventi finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico mediante l'adozione di misure volte al riequilibrio tra i territori più marginali e le aree centrali. In quest'ottica, al fine di perseguire obiettivi individuati come prioritari e strategici per tali territori, con la presente proposta legge si ritiene opportuno introdurre all'interno della normativa regionale sulle autonomie locali, in analogia a quanto già previsto per i territori montani, uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi e delle risorse destinate e destinabili a tali aree, già a legislazione vigente, siano esse regionali, statali o comunitarie.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

La presente legge mira ad introdurre nell'ambito della l.r. 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali" uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi e delle risorse destinate e destinabili a tali aree.

La Giunta regionale potrà attivare tale strumento ove previsto annualmente dal DEFR e lo stesso fungerà da collettore delle risorse – afferenti agli interventi riconducibili alle diverse politiche regionali – che già risultano destinabili alle aree interne a legislazione vigente, siano esse regionali, statali o comunitarie.

Fra l'altro con la DGR N. 199 del 28.02.2022 "Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali" è previsto che almeno il 30% delle risorse dei programmi regionali inerenti il nuovo ciclo di programmazione europea 2021/2027 debbano essere convogliate appunto verso le aree interne. Nella logica in cui viene introdotto nella legislazione regionale il patto per le aree interne - ovvero quale veicolo/strumento con cui indirizzare e meglio coordinare risorse comunitarie o di altra fonte - può pertanto affermarsi che non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, quanto piuttosto viene prevista la possibilità di una "nuova" modalità per l'utilizzo delle risorse disponibili finalizzandole in modo più coordinato a tali particolari aree del territorio regionale, secondo le priorità di volta in volta definite nel DEFR.

Dalla legge in esame, inoltre, non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale è svolta dalle strutture esistenti presso la Giunta senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge prevede all'articolo 2 la clausola di neutralità finanziaria, in quanto nessun onere finanziario aggiuntivo deriva dalle modifiche apportate alla l.r. 68/2011 con l'inserimento dell'art. 88 bis operato con la presente pdl.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2022	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea 2021-2027, tutela le aree interne promuovendo interventi finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico mediante l'adozione di misure volte al riequilibrio tra i territori più marginali e le aree centrali. In quest'ottica, al fine di perseguire obiettivi individuati come prioritari e strategici per tali territori, con la presente proposta legge si ritiene opportuno introdurre all'interno della normativa regionale sulle autonomie locali, in analogia a quanto già previsto per i territori montani, uno strumento negoziale ad adesione volontaria, denominato "patto per le aree interne", finalizzato al coordinamento, all'integrazione e allo sviluppo degli interventi e delle risorse destinate e destinabili a tali aree, già a legislazione vigente, siano esse regionali, statali o comunitarie.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.